


P.A. 12.10.22

Presidenza C.N.F. <presidenza@consigli nazionaleforense.it>

29/9/2022 17:59

Pignoramento presso terzi – adempimenti ex art. 543 c.p.c. – nota
Ministero della Giustizia 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1
/2022/CA

A coa <coa@consigli nazionaleforense.it>

*Ill.mi Signori*

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

**OGGETTO: Pignoramento presso terzi – adempimenti ex art. 543
c.p.c. – nota Ministero della Giustizia 20 settembre 2022 IV-
DOG/03-1/2022/CA.**

Illustrissimi Presidenti,

per incarico della Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Maria
Masi, si trasmette la nota in oggetto.

Con i migliori saluti.

Oscar De Tommasi*Consiglio Nazionale Forense*

Presidenza

tel. +39.06.977488

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e distrugga le copie in suo possesso.

L'uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 Cost., 616 del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (2016/679).

- Repubblica Italiana.jpg (3 KB)
- Comunicazione ai COA (29-9-2022).pdf (520 KB)



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente
Avv. Maria Masi

Roma, 29 settembre 2022

Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

**OGGETTO: Pignoramento presso terzi – adempimenti ex art. 543 c.p.c. –
nota Ministero della Giustizia 20 settembre 2022 IV-DOG/03-
1/2022/CA**

Cara Presidente, Caro Presidente,

con riferimento all'oggetto, per opportuna conoscenza, Ti inoltro il testo della nota del Consiglio Nazionale Forense, trasmessa all'attenzione dei competenti Uffici del Ministero della Giustizia in data 26 settembre 2022.

Con i saluti più cordiali

LA PRESIDENTE

Avv. Maria Masi

Allegati: n. 1 c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente
Avv. Maria Masi

Roma, 26 settembre 2022

Illustre Dott. Alessandro Leopizzi
Direttore Generale
Direzione generale del personale e della formazione
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

e, per conoscenza:

Illustre Cons. Raffaele Piccirillo
Capo di Gabinetto
del Ministro della Giustizia,

via e-mail

OGGETTO: Pignoramento presso terzi – adempimenti ex art. 543 c.p.c. – nota Ministero della Giustizia 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA

Illustre Direttore Generale,

a sostegno di quanto già rappresentato e posto alla Vs. attenzione da alcuni Consigli dell'Ordine, il Consiglio Nazionale Forense sollecita un tempestivo intervento di rettifica di quanto sostenuto con la nota in oggetto, in relazione agli adempimenti imposti dall'art. 543, 5° comma per come novellato dalla l. n. 206/2021¹.

La nota in oggetto assimila l'adempimento cui è tenuto il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, ad «adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi» ritenendo di conseguenza che si tratti di attività propria del «funzionario UNEP/ufficiale giudiziario» «da iscrivere nel registro cronologico Modello C) o C ter) con l'indicazione delle relative indennità di trasferta [...]».

Preliminarmente si osserva che il richiamo al registro Modello C) o C ter) pare trarre origine da un probabile equivoco, laddove si afferma che «l'attività del funzionario ... va configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata» e, quindi, da inserire in detti registri.

¹ «Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.».

Invero, visto l'art. 116² DPR 1229/1959 non esiste un registro dell'esecuzione forzata, ma esistono distinti registri per le notificazioni in materia civile e amministrativa (n. 1 dell'art. 116), per la materia penale (n. 2 dell'art. 116), e "per gli atti che importano la redazione di un verbale" (art. 116 n. 3). Se quest'ultimo registro ha assunto poi, nella prassi, il nome di Modello C) o C/ter, esso non è afferente alle esecuzioni in senso generale ma, appunto, agli atti che importano la redazione di un verbale.

Ancora, seguendo il dato letterale della norma, appare evidente come tale avviso non possa essere considerato un atto di esecuzione proprio dell'Ufficiale Giudiziario visto che essa recita testualmente che "il creditore (...) notifica (...) e deposita" l'avviso in parola.

La parte {e solo la parte} viene individuata come soggetto onerato della notifica dell'avviso, che è atto proprio del difensore che provvede a formarlo e sottoscriverlo.

In disparte ogni ulteriore considerazione processuale, visto che l'avviso prescritto dalla norma è successivo al perfezionarsi dell'esecuzione, collocandosi in una fase cronologicamente successiva a quella della redazione e della notificazione del verbale da parte dell'ufficiale giudiziario, il quale avrà già eseguito il pignoramento.

Senza ulteriormente considerare che al momento della redazione e della notifica dell'avviso ex art. 543 c.p.c., la procedura è stata già iscritta a ruolo ed è stato formato il relativo fascicolo.

A sostegno di questa interpretazione, può considerarsi la disposizione di cui all'art. 498³ c.p.c. ("avviso ai creditori iscritti"), ove è prescritto un adempimento del tutto analogo a quello del nuovo art. 543 c.p.c.

Tale adempimento, infatti, viene da sempre regolarmente assolto mediante normalissima attività di notifica e non con atti esecutivi.

Analogamente, la prescrizione di cui all' art. 164-ter disp. att. c.p.c.⁴ ("inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo"), laddove da sempre si procede con notifica e non con attività di esecuzione.

² Art. 116.

L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

- 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;
- 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;
- 3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;
- 4) registro cronologico per i protesti cambiari;
- 5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;
- 6) registro per i depositi di somme.

Deve inoltre tenere:

- 1) un bollettario, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, per la ricevuta:
 - a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità;
 - b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;
 - c) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'ufficio del registro;
- 2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione.

Nelle preture ove in base alla tabella organica è addetto soltanto l'ufficiale giudiziario i registri cronologici indicati ai numeri 1 e 2, nonché quelli indicati ai numeri 3 e 4 del primo comma sono unificati.

Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari i registri, il bollettario e il repertorio innanzi indicati sono tenuti in unico esemplare sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente.

³ Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri [disp. att. 156; c.c. 2745, 2762, 2766, 2808].

A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate [disp. att. 158, 160].

In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.

Ad ulteriore conferma di quanto innanzi, deve osservarsi che l'avviso da notificarsi in ottemperanza al nuovo art. 543 c.p.c. è formato e sottoscritto solo dalla parte o da suo difensore e non certo dal "funzionario UNEP/ufficiale giudiziario" evocato nel parere in oggetto: quindi, tale avviso non può essere atto di esecuzione, ma, atto di parte da notificarsi a cura del "creditore" e poi versarsi agli atti del processo.

Non è, dato comprendere dunque, come l'omissione della notifica dell'avviso o il suo mancato deposito agli atti della procedura, possa determinare l'inefficacia del pignoramento.


L'interpretazione, sottesa alla nota ministeriale, comporta inoltre ingiustificati ulteriori oneri, anche in termini di costi, sia sul creditore pignorante che sul debitore esecutato oltre a prolungare e dilatare tempi di recupero.

Si chiede, pertanto, un tempestivo intervento di rettifica rispetto al contenuto della nota in oggetto.

Con i migliori saluti

LA PRESIDENTE

Avv. Maria Masi



⁴ Quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.

La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI NAPOLI

Ordine degli Avvocati di Napoli
Anno/N. Prot. : 2022 / 010715
Data prot. : 29/09/2022
DOCUMENTO IN USCITA
Cod. classif. : 04

Estratto dal verbale della seduta di Consiglio del 28 settembre 2022

Omissis....

Il Consiglio,

letta la Circolare del Ministero della Giustizia del 20.9.2022, con la quale sono state impartite indicazioni e direttive agli UNEP circa le formalità da compiere riguardo l'avviso previsto nel novellato art. 543 cpc. di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi con indicazione del numero RGE, evidenzia che già l'introduzione dell'adempimento in questione è subito apparsa un ingiustificato aggravio a carico degli avvocati, ai quali viene imposto un ennesimo onere formale da compiere a pena di estinzione della procedura.

Il "chiarimento" reso dal Ministero con la nota del 20.9.2022, da parte sua, lungi dall'essere una semplice direttiva agli addetti UNEP, si rivela essere una vera e propria indebita "interpretazione autentica" della norma, peraltro resa da Soggetto Istituzionale al quale non spetta tale competenza e che non deve svolgere tale ruolo.

Vi è da sottolineare che l'avviso in questione ben può essere compiuto dal Difensore, e quindi dal creditore procedente, senza imporre la necessità di un ulteriore accesso agli Uffici NEP, con consequenziali risparmi in termini di tempo e costi, sia per il creditore (già gravato da molte formalità e notevoli spese da anticipare per conseguire la soddisfazione dei suoi giusti diritti) e sia per l'organizzazione degli Uffici medesimi.

Dal punto di vista sistematico è tutta da dimostrare la natura dell'avviso quale "atto di esecuzione", come opinato dal Ministero, essendo invece molto più plausibile la sua qualificazione come "atto di parte", per il cui espletamento devono considerarsi ammissibili forme di notifica differenti dall'atto da affidare all'Ufficiale Giudiziario (raccomandata o PEC, se del caso ex Legge 53/94). E' inaccettabile, sia in punto di diritto che per questioni di praticità del già complesso e burocratico sistema del recupero forzoso del credito, che una semplice comunicazione (dell'iscrizione a ruolo e del numero della procedura) sia considerata "atto di esecuzione" da compiere necessariamente a pena di estinzione per il tramite dell'UNEP.

Per tutti i motivi sopra esposti e considerato che ancora una volta, anziché praticare la strada della deformalizzazione e della semplificazione procedurale, non solo è stato introdotto un ulteriore onere a carico del creditore munito di titolo esecutivo ma si vorrebbe imporre anche una interpretazione formalistica e ulteriormente dispendiosa, pur sottolineando che la Circolare Ministeriale è un mero atto di parte non applicabile e non vincolante per i Giudici, il Consiglio



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI NAPOLI

chiede

che il Ministero della Giustizia voglia revocare la Circolare del 20.9.2022 ovvero voglia chiarire che le disposizioni impartite agli UNEP valgono soltanto nel caso in cui il creditore ed il suo procuratore scelgano di notificare l'avviso ex art. 543 cpc. a mezzo Ufficiale Giudiziario.

Si chiede, altresì, che il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense si attivino efficacemente per la revoca della Circolare de qua.

Si notifichi al Ministero della Giustizia, al Presidente del Tribunale di Napoli e Presidenti delle Sezioni Esecuzione del Tribunale di Napoli, al Dirigente dell'Ufficio NEP presso la Corte di Appello di Napoli, al CNF, all'OCF, agli Ordini Territoriali d'Italia ed all'Unione Regionale dei Fori della Campania.

Omissis.....

F.to IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Napolitano

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Antonio Tafuri

Per copia conforme all'originale.

Napoli, 29 settembre 2022

Il Consigliere Segretario
Avv. Giuseppe Napolitano



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA

PIAZZALE CORTE D'APPELLO, 1 - 43121 PARMA - TEL. 0521.282259 - FAX 0521.286996
www.ordineavvocatiparma.it - e-mail: segreteria@ordineavvocatiparma.it - pec: ord.parma@cert.legalmail.it

Prot. n. 2237/2022

Parma, 4 ottobre 2022

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
Del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della
Formazione
prot.dog.@giustiziacert.it

Presidenza della Corte di Appello di Bologna
prot.ca.bologna@giustiziacert.it

Presidenza del Tribunale di Parma
prot.tribunale.parma@giustiziacert.it

E p.c. Consiglio Nazionale Forense
protocollo@pec.cnf.it

Organismo Congressuale Forense
organismocongressualeforense@pec.it

URCOFER
presidenza@urcofer.org


UNEP Parma
unep.tribunale.parma@giustiziacert.it

Ordini Forensi d'Italia

Oggetto: Nota ministeriale sulla Riforma del pignoramento presso terzi di cui all'art. 543 c.p.c. In ordine alla previsione di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, avuta notizia della nota del Ministero della Giustizia del 20 settembre 2022 IV -DOG/03-1/2022/CA afferente gli adempimenti ex art. 543 c.p.c., ritiene che le conclusioni a cui la stessa perviene si traducano in gravi ripercussioni sull'attività professionale degli Avvocati ai quali viene richiesto di sobbarcarsi ulteriori oneri e spese, con conseguenti ricadute sul creditore procedente e sul debitore esecutato, sulla scorta di una interpretazione che si discosta dalla ratio della norma e dal sistema processualistico nella quale la previsione normativa di riferimento si inserisce. Corretta e pertinente è di converso l'analisi condotta dal C.N.F. con sua nota del 26 settembre 2022, che qui si ha per nota e richiamata, chiedendosi pertanto alle Autorità in indirizzo di intervenire a breve per il riesame della condotta qualificazione giuridica dell'avviso di cui all'art. 543 c.p.c. Nell'auspicata espressione di consenso delle SS.VV., si porgono i migliori saluti.




Il Presidente del COA
Avv. Simona Coconcelli





CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PISA

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della
Formazione
prot.dog@giustiziacert.it

Ispettorato Generale del Ministero
della Giustizia
segr.capo.ispettorato@giustizia.it

Presidenza della Corte di Appello di
Firenze
presidente.ca.firenze@giustiziacert.it

Presidenza del Tribunale di Pisa
prot.tribunale.pisa@giustiziacert.it

UNEP Pisa
unep.tribunale.pisa@giustiziacert.it

e p.c. Consiglio Nazionale Forense
protocollo@pec.cnf.it

A tutti gli Ordini Forensi

Pisa, 23 settembre 2022

Prot. N. 838/2022

Oggetto: pignoramento presso terzi – adempimenti ex art. 543, V e VI comma cpc

Nota del Ministero 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA

Lo scrivente Ordine degli Avvocati di Pisa è venuto a conoscenza della Nota del Ministero della Giustizia del 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA, indirizzata dal Dipartimento in indirizzo alla Presidenza della Corte di appello di Salerno, all'Ispettorato Generale del Ministero e al CNF-Ufficio studi, partecipataci dall'UNEP di Pisa.

Tale Nota risponde alla richiesta di "direttive" formulata da UNEP Salerno in merito all'inquadramento "dell'attività svolta da personale UNEP relativamente agli ulteriori adempimenti" di cui all'art. 543 cpc novellato dall'art. 1, comma 32, della Legge 206/2012, ovvero:

Art. 543 V comma: Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione".

Art. 543 VI comma: Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Il Ministero afferma che, siccome tali adempimenti andrebbero a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi, l'attività posta in esse da UNEP andrebbe "configurata nell'ambito della esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura" di modo che sarebbero "da iscrivere nel registro cronologico Mod. C o C/ter, con indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti".

Si ritiene di dover dissentire del tutto da tale impostazione, che a nostro avviso non ha fondamento.

Partendo dal dato letterale della norma non si vede come tale avviso possa essere considerato un atto di esecuzione proprio dell'Ufficiale Giudiziario visto che essa recita testualmente che *"il creditore (...) notifica (...) e deposita"* l'avviso in parola.

E' di palmare evidenza che la disposizione indichi la parte come il soggetto onerato della notifica dell'avviso, che è atto proprio del difensore che provvede a formarlo e sottoscriverlo.

Dal punto di vista procedurale, inoltre, non vi è dubbio che l'avviso di cui trattasi sia successivo all'inizio dell'esecuzione e vada notificato ad esecuzione avvenuta, posto che si colloca in un momento in cui si è già provveduto ad effettuare il pignoramento; lo si è già iscritto al ruolo e si è già formato un fascicolo in Tribunale.

In alte parole, non è rilevante il dato valorizzato da codesto Ministero, ovvero che l'omissione della notifica dell'avviso o il suo mancato deposito agli atti della procedura, determini l'inefficacia del pignoramento.

Si tratta solo di una sanzione processuale, che interviene *ex post* su un pignoramento valido ed efficace, senza alterare la natura di atto di parte della notifica dell'avviso e del connesso adempimento del suo deposito negli atti dell'esecuzione, di cui è pure sempre onerata la parte.

Inoltre, il richiamo al registro Modello C) o C ter), anche a prescindere da tutto quanto sopra decisamente rilevato, ci pare origini da un equivoco altrettanto decisivo, laddove si afferma che *"l'attività del funzionario (...) va configurate nell'ambito dell'esecuzione forzata"* e, quindi, da inserire in detti registri.

Invero, ai sensi di legge (art. 116 DPR 1229/1959) non esiste un registro dell'esecuzione forzata, ma esistono - per quanto sia adesso d'interesse - distinti registri per le notificazioni in materia civile e amministrativa (n. 1 dell'art. 116), per la materia penale (n. 2 dell'art. 116), e *"per gli atti che importano la redazione di un verbale"* (art. 116 n. 3).

Se quest'ultimo registro ha assunto poi, nella prassi, il nome di Modello C) o C/ter, esso non è afferente alle esecuzioni in senso generale ma, appunto, agli atti che importano la redazione di un verbale. Sebbene si possa comprendere che, essendo le esecuzioni il campo dove si redigono forse la maggior parte dei verbali (ad esempio, di pignoramento, di

sfratto), si addivenga a denominare quel registro come il cronologico delle esecuzioni, questo non autorizza di certo ad includere in esso l'iscrizione di quegli atti che pure hanno solo in senso lato natura esecutiva, ma per i quali non si provvede a redigere alcun verbale.

Nel caso, è pacifico che l'avviso in questione è un adempimento in cui non interviene alcuna verbalizzazione, l'Ufficiale Giudiziario si limita a notificare un atto proveniente dal creditore, cui lo restituisce per il successivo deposito.

Alla luce di quanto sopra esposto, invitiamo il Ministero a rivedere urgentemente il proprio avviso, dando le conseguenti contrarie disposizioni.

Invitiamo tutte le altre Autorità ed Enti in indirizzo ad intervenire, nell'ambito della proprie facoltà, per evitare il consolidarsi di un'interpretazione che non trova riscontro nelle disposizioni di legge e che implica un ingiustificato aumento dei costi a carico delle parti posto che, in sostanza, la differenza tra l'iscrizione in un registro o l'altro si riflette sui costi dell'adempimento, maggiori col Registro Mod. C o C/ter.

Rappresentiamo contestualmente che la richiesta di versamenti non dovuti, quand'anche supportata da un'indicazione ministeriale, resta comunque indebita.

Distinti saluti

Ordine degli Avvocati di Pisa


Il Presidente

Avv. Stefano Pulidori

Firmato digitalmente da

Stefano PULIDORI

CN = Stefano PULIDORI
C = IT



m_dg.DOG.20/09/2022.0215223.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV- Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2022/CA

Roma, 20 SET. 2022

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
SALERNO

E, p.c.

ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE

Mailto: ufficiostudi@consigionazionaleforense.it

Consiglio dell'Ordine Degli Avvocati
Prot. N. 830
Data d'arrivo 22-09-22

OGGETTO: Ufficio NEP di Salerno – Quesito sulla riforma del pignoramento presso terzi di cui all'art. 543 c.p.c. in ordine alla previsione di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al debitore e al terzo pignorato.

E' pervenuto a questa Direzione generale apposito quesito riguardante la materia in oggetto, formulato da un funzionario UNEP in servizio presso l'Ufficio NEP in sede, con il quale si chiede una direttiva in merito all'inquadramento dell'attività svolta dal personale UNEP relativamente agli ulteriori adempimenti introdotti dalla novella di cui all'art. 1, comma 32, L. 26 novembre 2021, n. 206 (pubblicata in Gazz. Uff. 9 dicembre 2021) – legge delega vigente a decorrere dal 24 dicembre 2021 – nonché applicabili, ai sensi del comma 37 della precitata legge, ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno

successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge, vale a dire dal 22 giugno 2022.

Al riguardo, all'art. 543 c.p.c., che disciplina la forma del pignoramento presso terzi, dopo il quarto comma sono stati aggiunti i seguenti commi:

"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento."

Trattandosi di adempimenti che vanno a perfezionare l'intera procedura del pignoramento presso terzi, l'attività posta in essere dal funzionario UNEP/ufficiale giudiziario va configurata nell'ambito dell'esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura al debitore e al terzo sono da iscrivere nel registro cronologico Mod. C o C/ter con l'indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti.

Detto ciò, si invita a portare a conoscenza il contenuto della presente nota al funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP, affinché ne tenga conto nella regolamentazione della materia di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi